PROPOSTA DI ACCORDO SINDACALE

Tra i sottoscritti (di seguito Parti):

- SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA (Confederazione Nazionale Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese) con sede a Crema in Via Olivetti n. 17, C.F. 91027920197 qui rappresentata dal Presidente Dott. Berlino Tazza;
- CONF.S.A.L. (Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori) con sede a Roma in Viale Trastevere n. 60, e codice fiscale 97279170589, qui rappresentata dal Segretario Generale Prof. Marco Paolo Nigi

si è convenuto il seguente accordo sindacale, destinato a supportare le attività promosse e sostenute da Formazienda per il co-finanziamento di corsi di formazione destinati ai lavoratori marittimi.

PREMESSO CHE

- le Parti hanno siglato in data 12 gennaio 2008 l'accordo interconfederale istitutivo del Fondo denominato "FORMAZIENDA";
- con decreto ministeriale n. 251/V/2008 del 31 ottobre 2008 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha riconosciuto la personalità giuridica a FORMAZIENDA e ha concesso l'autorizzazione ad operare ai sensi del comma 2 dell'art.118 della L.388/00 e successive modificazioni;
- durante il periodo di navigazione l'armatore versa per i naviganti facenti parte del proprio equipaggio il contributo dovuto contro la disoccupazione involontaria;
- Conf.s.a.l. rappresenta anche i lavoratori marittimi avendo al proprio interno due realtà sindacali specifiche di settore, ovvero: Fast-Comparto Marittimo e Fast-Federazione italiana marittimi autonomi;

July

Bevio Toro

CONSIDERATO CHE

- durante il periodo d'imbarco non è proponibile fare formazione, elemento fondamentale per potersi reimbarcare; diversamente dai tradizionali settori lavorativi che consentono di godere puntualmente delle interruzioni derivanti da riposi settimanali e festività, il rapporto di lavoro marittimo – in particolare quello prestato a bordo di navi da carico – comporta prevalentemente la permanenza ininterrotta a bordo per tutto il periodo di imbarco;
- ogni Armatore deve istituire presso la competente Capitaneria di Porto una propria lista di collocamento, denominata "Turno Particolare", nella quale iscrivere, allo sbarco, tutti i dipendenti. Tale azione si rende necessaria per garantire una sorta di diritto ad essere reimbarcati;
- un capitale umano adeguatamente formato è componente essenziale di una politica di rilancio della competitività delle imprese, dello sviluppo e dell'arricchimento delle risorse umane e della loro occupabilità.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto dell'Accordo Sindacale)

Il presente Accordo Sindacale ha per oggetto la promozione della cultura formativa presso i lavoratori marittimi, convenendo che gli stessi, regolarmente iscritti dagli Armatori nelle liste di collocamento (Turno Particolare), possano essere considerati destinatari di corsi di formazione co-finanziati da Formazienda nei periodi di non navigazione, nei quali gli stessi risultano in uno stato di inoccupazione/disoccupazione.

Art. 2 (Formazione richiesta per la categoria)

I lavoratori riconducibili alla categoria della "gente di mare" necessitano di percorsi di formazione periodici. Le attività formative che devono essere destinate agli addetti del settore marittimo sono caratterizzate dalle seguenti tipologie di interventi formativi:

more

Bevio Tone

- interventi formativi considerati obbligatori rispetto a quanto indicato dal codice della navigazione (e non rispetto ad una normativa specifica dello stato italiano) ed alle vigenti convenzioni internazionali, necessari per poter essere reimbarcati:
- interventi formativi non obbligatori;
- interventi formativi specifici per il settore marittimo.

Art. 3 (Ambiti prioritari di intervento)

Gli ambiti formativi prioritari di intervento sono così sintetizzabili:

- internazionalizzazione
 - conoscenza e aggiornamento della lingua inglese di base e del settore marittimo, nonché del diritto e dell'amministrazione della Nave:
- innovazione tecnologica
 - alfabetizzazione informatica marittima, nonché sviluppo delle conoscenze nell'ambito della strumentazione caratteristica del settore(utilizzo di radar, automazione navale, ecc ...);
- sicurezza
 - familiarizzazione con petroliere/chimichiere/gasiere, antincendio, sopravvivenza e salvataggio.

Art. 4 (Destinatari della Formazione co-finanziata)

Le Parti si impegnano a considerare come destinatari degli interventi formativi i lavoratori regolarmente iscritti dagli Armatori nelle liste di collocamento (Turno Particolare) per i quali lo stesso versa per tutto il periodo di navigazione il contributo obbligatorio dovuto contro la disoccupazione involontaria. Sono inclusi tra i destinatari dell'attività formativa anche i lavoratori stagionali e/o temporanei che, nell'ambito dei 24 mesi precedenti allo sbarco, abbiano lavorato alle dipendenze di imprese assoggettate al contributo dovuto contro la disoccupazione involontaria.

Art. 5 (Durata dell'Accordo Sindacale)

Dalla data di sottoscrizione, il presente accordo sindacale, salvo disdetta avanzata da una delle Parti firmatarie dello stesso, avrà una durata a tempo indeterminato.

whon

Bernolone

Art. 6 (Impegni reciproci)

Le Parti firmatarie si impegnano ad attivarsi nella promozione dell'accordo sindacale siglato, al fine di diffondere e sostenere la cultura formativa anche nel settore marittimo. Di concerto, attraverso il fondo Formazienda, promuoveranno interventi formativi riconducibili ad interventi di aggiornamento, adeguamento, riconversione e riqualificazione delle competenze professionali di ciascun lavoratore coinvolto.

Art. 7 (N. pagine)

Il presente accordo sindacale è costituito da n. 4 pagine.

Art. 8 (N. articoli)

Il presente accordo sindacale è costituito da n. 8 articoli.

Letto, approvato, sottoscritto.

Sistema Commercio e Impresa

Confederazione Nazionale Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese

horadop

(dott. Berlino Tazza)

Conf.s.a.l.

Confederazione generale sindacati autonomi lavoratori

(prof. Marco Paolo Nigi)

Roma, 3/11/2009